

DOMANDA DI PROLUNGAZIONE PER LA COPERTURA D'ASSICURAZIONE

Per essere ricevibile, la domanda deve pervenire alla Cassa entro i 90 giorni che seguono la perdita della qualità di assicurato. Il prolungo della copertura ha luogo con effetto retroattivo dal momento in cui è cessato il rapporto di lavoro e il pagamento dei contributi.

Cognome	Nome
Data di nascita	NSS (n° AVS)
Nazionalità	Professione
Via e numero	NPA/Località
Ultimo datore di lav	Indirizzo d.lav
Telefono	Tel. d. lavoro
Paga i contributi RESOR dal (gg.mm.aaaa)	Data della fine del rapporto di lavoro (gg.mm.aaaa)
Tasso d'occupazione presso l'ultimo datore di lavoro affiliato alla Fondazione (%)	%

Ultimo salario mensile lordo* presso un datore di lavoro affiliato alla Fondazione (* per i salariati pagati ad ora vedi sul retro di questa pagina)	Fr.	
13 ^{esima} mensilità (salario lordo x 0.0833)	Fr.	
Totale	Fr.	a)
Ammontare del contributo (parte datore di lavoro + parte lavoratore) 2.0% di a)	Fr.	

(arrotondare al franco p.f.)

L'ammontare del contributo è da pagare ogni mese, **entro il 10 del mese**, con la menzione sul dorso della cedola di versamento "contributo individuale RESOR" sul conto del Centro d'incasso RESOR seguente :

L'assicurato si impegna a versare l'ammontare del contributo figurante sotto la cifra 2 dalla fine del rapporto di lavoro al rispettivo Centro d'incasso RESOR. Se il contributo non è versato entro il 10 del mese, la qualità d'assicurato è persa automaticamente e la copertura assicurativa cessa.

L'assicurato deve prendere nota del fatto che perde la possibilità di mantenere la propria affiliazione individuale dal momento in cui una delle condizioni seguenti è realizzata:

- Intraprende un'attività indipendente
- Ritrova un impiego duraturo

L'assicurato riconosce di aver preso conoscenza, e di accettare, le condizioni d'assicurazione figuranti nel regolamento della Fondazione e di cui un estratto figura sul retro della presente domanda.

Luogo e data :

Firma :

ESTRATTI DAL REGOLAMENTO RESOR

Art. 5 – Salario determinante

1. Il salario determinante serve quale base di calcolo dei contributi e delle prestazioni. Corrisponde al salario annuale AVS.

.....

5. La Cassa ha la facoltà di non prendere in considerazione per il salario determinante degli elementi del salario di natura particolare o occasionale, così come aumenti superiori a quelli decisi dai partner sociali del CCL.

Art. 12 – Contributi individuali

1. Nei 10 anni precedenti l'apertura del diritto al pensionamento anticipato, l'assicurato che entra nel campo d'applicazione della CCRA può, a titolo individuale, colmare eventuali lacune contributive per mantenere il diritto alle prestazioni durante 24 mesi o più, dei quali al massimo 12 mesi consecutivi durante gli ultimi 2 anni prima dell'apertura del diritto alla rendita di pensionamento.
2. L'assicurato deve presentare la propria domanda entro i 90 giorni che seguono la perdita della propria qualifica di assicurato.
3. L'assicurato perde la possibilità di mantenere la propria affiliazione individuale dal momento in cui intraprende un'attività indipendente o ritrova un impiego duraturo.

4. Il contributo individuale comprende sia la parte a carico del datore di lavoro sia quella del lavoratore calcolata sull'ultimo salario assicurato presso l'istituzione RESOR.

5. In caso di mancato pagamento del contributo, la qualifica di affiliato è automaticamente perduta.

Art. 13 – Importo dei contributi

I contributi regolari e la loro ripartizione sono fissati nella CCRA.

Art. 19 – Beneficiari

.....

8. Gli assicurati, la cui attività è stagionale, rimangono affiliati alla Cassa anche se subiscono interruzioni temporanee del loro contratto di lavoro. L'importo della rendita minima è ridotto in proporzione alla durata dell'attività determinante.
9. Per completare le proprie prestazioni, gli assicurati la cui attività è stagionale possono colmare lacune contributive a titolo individuale ai sensi dell'art. 12, anche se hanno meno di 50 anni.

ESTRATTI DALLA CONVENZIONE COLLETTIVA PER IL PENSIONAMENTO ANTICIPATO NEI RAMI AFFINI ROMANDI (CCRA)

Art. 7 – Contributi

1. Il contributo del lavoratore corrisponde all'1.0% del salario determinante. Il contributo è dedotto mensilmente dal salario a meno che il contributo non sia trattenuto altrimenti.
2. Il contributo del datore di lavoro corrisponde all'1.0% del salario determinante.
3. È considerato come salario determinante, il salario AVS.

Determinazione del salario determinante per i salariati ad ora :
(salario orario x numero di ore CCL) x 1.0833 = salario determinante

Esempio : salariato con un salario orario di Fr. 30.-
(Fr. 30.- x 177.7) x 1.0833 = Fr. 5'775.-

Voglia ritornare questa domanda riempita in tutte le sue parti al Centro d'incasso RESOR seguente :